

## **La Consulenza Tecnica d'Ufficio - CTU o di Parte - CTP: tra risorsa e incognite**

VINCENZA PALMIERI

Se “I motivi non meritano favorevole apprezzamento”<sup>1</sup> una Consulenza Tecnica, essendo una rilevazione tecnica su basi scientifiche, dovrebbe portare elementi, oggettivamente e realisticamente raccolti, atti a far sì che gli apprezzamenti possano andare nella direzione del Supremo Interesse del Minore – come avrebbe dovuto essere nel caso Camparini – e non a suffragio di un sistema bisognoso di affermare solo se stesso.

La CTU – Consulenza Tecnica d'Ufficio – dovrebbe essere “un'Opera d'Arte: di Giustizia e di Verità”.

Abbiamo invece, un sistema che non è, talvolta, né giusto né veritiero.

Una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ha bisogno, per espletarsi, anche di un Consulente Tecnico di Parte (CTP). Quando le parti sono due, come nei casi dei conflitti familiari, i CTP possono essere anch'essi due.

Abbiamo, quindi, un impianto che si basa sulla figura del CTU che rappresenta e interpreta il Magistrato – nel rapporto esclusivo che lo lega a lui – e i due CTP che garantiscono le parti.

Perché c'è bisogno di garantire le parti?

Guardando alla CTU come a un sistema democratico, più voci dovrebbero concorrere a conseguire un risultato il più possibile ri-

---

<sup>1</sup> Vedi Cap. 6: *Il ricorso per Cassazione* di F. Miraglia.

goroso e concorde. Ma una CTU non è un sistema democratico, non è un Consiglio Comunale, non è un Governo, non è un Consiglio di Amministrazione. Non si metteranno ai voti le singole posizioni, non ci sarà un giornalista a denunciare sulle prime pagine dei tabloid gli accordi sottobanco tra una parte e l'altra.

Qui stiamo parlando di una struttura “sulla persona”.

Solitamente, nella prassi, il CTU, a seguito di un periodo di ascolto delle parti e tra le parti, visite domiciliari, valutazioni e test, consegna una prima bozza di relazione che rappresenta il suo punto di vista su quanto osservato.

Dopo questa prima stesura i CTP hanno un lasso di tempo, che va dai dieci a sessanta giorni, nel quale esprimere le proprie Note di Parte, cioè osservazioni generali, eventuali irregolarità, elementi di contraddizione, confermando o contestando le conclusioni del CTU.

Proprio perché non c'è solitamente un solo Consulente di Parte, ognuno dei due Consulenti presenterà, a sua volta, eventuali controdeduzioni, note, osservazioni, proposte, ipotesi o “gravi ipotesi”, fino a richiesta di recusazione della stessa CTU. L'interpretazione dei fatti osservati può non avere limiti proprio perché “interpretazione” e quindi “lettura soggettiva” e, a volte, fantastica!

Le controdeduzioni dei due CTP saranno, così, consegnate al CTU il quale dovrebbe tenerne conto nella stesura della propria relazione conclusiva (visto che la prima era solo una bozza).

La relazione conclusiva dovrebbe essere la sintesi di uno scambio dialettico proprio tra il CTU e le parti/colleghi, i quali spesso hanno qualifiche e titoli di gran lunga superiori a quelle del CTU stesso. Tuttavia le parti devono sottostare, per prassi, all'operato e alle indicazioni del CTU.

Perché, questo?

Perché il CTU viene individuato dal Magistrato, in un rapporto fiduciario, nell'ambito di una selezione che lui fa tra i professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale che lui stesso presiede.

Inoltre può accadere che i Magistrati non facciano una selezione all'interno di tale Albo, ma si limitino ad avvalersi della collaborazio-

ne di un “solito CTU” con il quale, appunto, hanno stabilito un rapporto di fiducia. Si nomina, quindi, sempre lo stesso perché ci si fida del suo operato, ma non si valuta – non sarebbe un’azione semplice né forse possibile nel nostro già intricato sistema – se effettivamente questi sia il più idoneo a svolgere quell’incarico.

L’avvalersi di un Consulente Tecnico d’Ufficio dovrebbe essere un atto di umiltà istituzionale: il Magistrato non ha competenze su ogni materia rispetto alla quale deve pronunciarsi, quindi deve avvalersi di differenti tecnici che possano fornirgli indicazioni in merito, che lo possano supportare nella decisione finale.

Laddove, ad esempio, il Giudice debba pronunciarsi circa l’affidamento di un minore all’uno o all’altro genitore, o a una coppia terza o a una Comunità, e debba, con tale atto di pronuncia, garantire la sussistenza di idoneità genitoriale, le competenze all’affido, la rettitudine morale, la capacità di empatia, di ascolto, l’accoglienza o l’inadeguatezza di un provvedimento di allontanamento e affido o quant’altro, il parere di un Consulente Tecnico rappresenta la risultanza di un approfondimento scientifico.

Visto così, in chiave teorica, è un sistema garantista. È la pratica che, in talune circostanze, se ne discosta; è l’incompetenza, è il rimanere ancorati a sistemi che sono sempre i medesimi o al medesimo CTU, per questioni che, spesso, esulano da quella che è la mera competenza del professionista – pur rientrando nell’ambito di un rapporto consolidato – o in conseguenza del fatto che il tecnico sia mediaticamente ben posizionato o nome noto, a minare la democrazia e la qualità del sistema.

Qual è, in effetti, una delle fondamentali criticità della Consulenza Tecnica d’Ufficio? Non tanto il fatto che ci siano tre differenti punti di vista sullo stesso fatto, quanto che, a fronte di questi tre punti di vista, non ci sia quasi mai una relazione in cui il CTU, a seguito di una puntuale, corretta, sostenuta, documentata relazione da parte dei CTP, presenti delle conclusioni che evidenzino le incongruenze della prima bozza e modifichino, di fatto, almeno una parte sostanziale delle conclusioni espresse. Ovviamente, se lo facesse, dovrebbe rivedere per intero il lavoro svolto, i presupposti metodologici, gli aspetti

rilevati e quelli omessi, invalidando di fatto le proprie risultanze e conclusioni.

Tutto questo sistema, che ha dei costi sia per le istituzioni che per le famiglie, non tiene conto di gran parte del lavoro fatto. In sede di giudizio, quindi, vengono trasmesse ai Giudici anche le note redatte dai CTP ma queste non sempre vengono esaminate. Ciò che solitamente viene letto dal Magistrato sono le conclusioni del CTU. Queste stesse conclusioni vengono trasferite – spesso copia/incolla – nel provvedimento emesso successivamente.

È dunque un sistema ammalato, che deve essere *curato* e aggiornato. Non solo per le aberrazioni a cui abbiamo assistito, che abbiamo contestato e che dovrebbero essere oggetto di interesse da parte del Legislatore, ma anche per una serie di altri motivi, anch'essi gravissimi.

Se ugualmente volessimo confermare la correttezza della procedura, non possiamo dimenticare che stiamo parlando di *osservazione delle capacità genitoriali in uno spazio e un tempo limitato e spesso sotto vetro, quasi sotto vuoto*.

Un papà che gioca con la sua bambina nella *stanza con lo specchio*<sup>2</sup>, al di là del quale ci sono tre Consulenti che lo osservano e qualche assistente che trascrive ogni suo atteggiamento e comportamento, quale naturalezza può avere, sapendo inoltre non solo di essere osservato, ma anche valutato e video registrato?

Spesso, tale osservazione dura un'ora o anche solo 50 minuti perché tale è la capacità di un bambino di stare in uno spazio ristretto e sconosciuto con dei giocattoli o dei colori mentre la mamma recita: “che bello, guardiamo qui” e il papà altrettanto teatralmente interpreta: “prova a fare un disegno”. Cosa stiamo osservando? Quali informazioni può darci una simile osservazione?

Stiamo scrutando un genitore sotto stress con ansia da performance, preoccupato di fare bella figura e del conseguente drammatico esito, indeciso se dare una carezza in più o in meno al suo bambino per-

---

<sup>2</sup> Si tratta di un locale arredato per le sessioni di osservazione dotato di una o due pareti a specchio unidirezionale che si affacciano su una o più stanze chiuse. Queste permettono ciascuna l'osservazione “in vivo” di circa 5-6 persone e contengono ciascuna una telecamera per la videoripresa e due microfoni per l'audio. A volte la stanza è adibita a laboratorio multimediale dotato di tecnologia digitale.

ché, spesso, una carezza in più può essere erroneamente identificata quale indicatore di un atteggiamento sessualizzato. Quando si viene osservati, non si è mai naturali e spontanei; la paura fa sbagliare.

Fa sbagliare anche la preparazione a tale evento a opera del Consulente di Parte il quale, ben conoscendo il paradosso di alcune risultanze, cerca di anticipare al povero genitore quali potranno essere le sue sensazioni e cosa potrà fare o dire in quella stanza. Alcuni Consulenti di Parte preparano per i loro assistiti un vero e proprio copione (favolette da raccontare, canzoncine, “ricette per esplorare” la stanza, come sedersi, cosa disegnare, tono di voce, cosa non dire e non fare, ecc.), salvo poi arrivare in studio e ricevere tutt’altre indicazioni o venir presi dal panico perché ci si è dimenticati della parte!

Anche lo stesso bambino, trovandosi con il genitore in uno spazio sconosciuto e chiuso, a volte angusto, con un grosso specchio, può chiedere spiegazioni e rappresentare tutto il suo disagio. Potrebbe avere reazioni, ad esempio, come vomito e/o diarrea. Lasciando così spazio ad ampie e diversificate interpretazioni solitamente svalutative.

Esemplificativo il caso del bambino, nell’ambito di una valutazione in CTU, che disegnava di continuo cimiteri, croci, bare, luci sulle lapidi e quant’altro fosse un segno di morte. Ciò rappresentò una grande preoccupazione per il Consulente d’Ufficio che ravvisò, in tali disegni, la prova inconfutabile del rischio evolutivo a cui era sottoposto il bambino. Non aveva però chiesto al piccolo se avesse mai visto un cimitero! Quando la domanda fu invece posta da noi, il bambino esclamò entusiasta e felice che sì, proprio qualche giorno prima, vi si era recato a fare una passeggiata con la mamma, di pomeriggio, ed era stato colpito dal giardino, con i fiori, le lucine e le croci, come in chiesa! Il bambino, felice, disegnava soltanto l’esperienza, per lui gioiosa, appena vissuta.

Perché le osservazioni siano quindi attendibili e corrette, finché tale sistema rimarrà in vigore – e siano una risorsa e non un incubo – è necessario, invece, che queste si svolgano in un arco temporale sufficientemente ampio e che, partendo dal passato, leggano coerentemente e senza preconcetti interpretativi il presente e si proiettino nel futuro. In funzione, appunto, del Supremo Interesse del Minore.

Solo un'osservazione sviluppata nel tempo e senza pregiudizio può fornire notizie veritiere sulla capacità di accudimento, di tenerezza, di empatia e di ascolto di un genitore verso il proprio figlio. C'è bisogno di storia e di uscire fuori dalla logica e dallo spazio in cui vince "il sistema".

Parliamo proprio del sistema: il CTU utilizza, durante il suo percorso di osservazione e valutazione, anche una prassi psicodiagnostica, cioè somministrazione di test psicologici alle parti. Questa, solitamente, non viene eseguita dallo stesso CTU ma da un altro professionista, al quale è collegato da rapporti di conoscenza personale o professionale, a cui indirizza i genitori coinvolti nell'operazione peritale. Altra corsa, altro costo per le famiglie.

Si riscontrano frequentemente casi in cui i CTU sono, essi stessi, membri di quella Cooperativa o di quell'Associazione di psicodiagnostica verso cui avevano indirizzato le parti.

Ci sono anche situazioni in cui il Consulente d'Ufficio, al termine della sua valutazione, indirizza i soggetti coinvolti verso un percorso di psicoterapia necessaria per la soluzione del conflitto o per sostegno e recupero delle carenze o sofferenze evidenziate. Può accadere, a questo punto, che suggerisca professionisti o Associazioni o Cooperative alle quali possa essere legato da molteplici interessi.

Veniamo ora all'aspetto più strettamente tecnico e metodologico: se a compiere l'osservazione è un Consulente Tecnico d'Ufficio proveniente da una scuola di matrice psicoanalitica, la valutazione avrà un determinato esito. Se a compierla, invece, è un CTU con formazione psichiatrica, gli esiti saranno totalmente differenti.

In aggiunta a ciò, se il problema insorge all'interno dell'osservazione e risiede principalmente nel punto di vista di chi ha osservato e decretato – per esempio l'inidoneità delle figure genitoriali – come può lo stesso sistema o lo stesso punto di vista, in una successiva osservazione, concepire una soluzione alternativa?

Se un modello teorico di riferimento ha sancito l'erroneità di una condotta, come può quella stessa scuola di pensiero valutare l'osservazione e i suoi risultati in maniera oggettiva, *super partes* e dare – anche – indicazioni che siano risolutive? Nelle risultanze di una CTU non c'è scritto "assolto" o "condannato". Leggiamo, di solito,

“il bambino è collocato in casa famiglia; la bambina va in affido ai Servizi Sociali; il bambino sta tre giorni con la mamma e quattro col papà”, scandendo così la storia familiare da quel momento in poi. Ciò avviene solitamente all'interno della stessa logica che aveva deciso che lì si fosse verificato un errore tale da richiedere l'intervento delle Autorità.

Ragione aveva Einstein quando affermava: “Non si può risolvere un problema usando la stessa mentalità che lo ha creato”.

Le CTU sono, spesso, dunque, il braccio armato della commistione tra sistema psichiatrico e sistema giuridico/giudiziario che trova terreno fertile proprio lì dove, invece, dovrebbe delinarsi un'opera d'arte, a garanzia della giustizia e della verità e, in estrema sintesi, della famiglia e dei bambini.